CONTO DI DEPOSITO "CONTO CONTANTE"

CONTO RISERVATO AI PRIVATI CONSUMATORI E NON CONSUMATORI E AD AZIENDE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare delle Province Molisane
Via Insorti d'Ungheria 30
86100 CAMPOBASSO (CB)
Tel.: 0874/493479 - Fax: 0874/493900
Email: segreteria@bppm.eu / sito internet: www.bppm.eu
Registro delle Imprese della CCIAA di CAMPOBASSO n.i. 17915
Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5661 - cod. ABI 050336
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CHE COS'È IL CONTO DI DEPOSITO

Con il contratto di "conto di deposito" il cliente consegna alla banca somme di denaro perché le custodisca; a fronte del rapporto non viene rilasciato alcun libretto e le operazioni vengono documentate tramite gli ordinari strumenti di trasparenza (contabili e rendiconto).
E' una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi sono resi indisponibili, sin dalla loro costituzione, all'ordinaria operatività di prelevamento e per la durata definita concordemente tra la banca ed il cliente.
I prelievi sono disponibili alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Le somme svincolate annotate in conto deposito, ove non prelevate, matureranno interessi al minore tasso standard del rapporto.
A fronte della auto-limitazione alla disponibilità dei fondi, il cliente concorda con la banca una remunerazione che risulta differenziata in base al prelevamento, effettuato alla scadenza pattuita od anticipatamente.
Tra i principali rischi, vanno tenuti presente:

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.
- Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell'adesione della banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" - introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una banca. Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia:
  a. azionisti
  b. detentori di altri titoli di capitale
  c. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate)
  d. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali:
  - detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite
  - detentori di certificate
  - clienti che hanno derivati con la banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato
  - titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo
  e. persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante (la cosiddetta depositor preference). A partire dal 2019 la depositor preference è estesa a tutti i conti correnti e altri depositi sempre per l'importo eccedente i 100.000 euro per depositante.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI	**Tasso di interesse nominale annuo "standard"**	0,00%	
	Tasso di interesse nominale annuo partite vincolate "premium"	12 MESI	0,90%
		18 MESI	1,00%
		24 MESI	1,20%
	Percentuale di penalizzazione sul tasso di interesse nominale annuo per le partite svincolate anticipatamente	80% del tasso concordato per il vincolo, per tutte le partite vincolate rimborsate anticipatamente	

CAPITALIZZAZIONE	Periodicità	Annuale per il conto di deposito; alla scadenza del vincolo, in caso di apposizione di vincolo.
	Periodo temporale di riferimento	Anno civile (365 giorni).

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del conto	0,00
SPESE FISSE	**Gestione liquidità**	Canone annuo	0,00
SPESE VARIABILI	**Gestione liquidità**	Invio estratto conto	1,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto

Spese trimestrali tenuta conto	Euro 0,00
Spesa unitaria comunicazioni ex art. 119 D.lgs. nr. 385/93 e modifiche	Euro 1,00

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
n. 3 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami
I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca con lettera raccomandata A.R. (Via Insorti d'Ungheria 30 86100

CAMPOBASSO CB) o per via telematica (segreteria@bppm.eu), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF).* Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito *www.arbitrobancariofinanziario.it*., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- *Conciliatore BancarioFinanziario.* Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Partita vincolata	Importo che il cliente rende temporaneamente indisponibile all'ordinaria operatività di prelevamento. La partita è vincolata per la durata definita dal cliente, scegliendo tra quelle proposte dalla Banca. Il cliente può creare più partite vincolate, risultanti dalla combinazione dei seguenti elementi caratterizzanti: durata, tasso e importo.
Vincolo	Operazione con la quale il cliente dispone la costituzione di una partita vincolata. A fronte della auto-limitazione della disponibilità dei fondi, il Cliente concorda con la Banca un trattamento differenziato per ciascuna partita vincolata.
Svincolo	Operazione con la quale si estingue una partita vincolata. Si distingue in svincolo ordinario alla scadenza e svincolo straordinario anticipato.
Conto corrente di regolamento	Eventuale conto corrente intrattenuto con la banca, dal quale il cliente preleva le disponibilità per la creazione delle singole parte vincolate immesse nel CONTO DEPOSITO e verso il quale lo stesso cliente indirizza obbligatoriamente tutti i fondi oggetto di prelevamento dal CONTO DEPOSITO.
Tasso di interesse "standard"	Tasso creditore nominale annuo che rappresenta la remunerazione delle somme immesse nel CONTO DEPOSITO e non vincolate. Tale tasso viene pattuito nel Documento di sintesi ed è soggetto a capitalizzazione annuale.
Tasso di interesse "vincolo premium"	Tasso creditore nominale annuo che rappresenta la remunerazione della partita vincolata rimborsata alla scadenza concordata. Tale tasso viene pattuito nelle contabili che documentano la disposizione di vincolo. Non può essere modificato in corso di rapporto e non è soggetto a capitalizzazione.
Tasso di interesse "vincolo base"	Minore tasso creditore nominale annuo che rappresenta la remunerazione della partita vincolata rimborsata prima della scadenza concordata. Tale tasso viene pattuito nelle contabili che documentano la disposizione di vincolo. Non può essere modificato in corso di rapporto e non è soggetto a capitalizzazione.